

PROCEDURE RECLUTAMENTO PERSONALE

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 30030 del 21 novembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Presupposto - Condizioni di disabilità psico-fisiche - Graduatoria - Indicazione di nominativo e del solo punteggio complessivo - Violazione dell'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Fondamento.

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

Non viola l'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 la pubblicazione della graduatoria di un concorso (nella specie, per telelavoro) riservato a persone con disabilità che, senza alcun riferimento ai singoli punteggi attribuiti per ciascun requisito e alle informazioni sensibili dei candidati, riporta soltanto il nominativo e il punteggio complessivo di ogni concorrente, trattandosi di indicazione di elementi indispensabile per la trasparenza delle operazioni concorsuali e, quindi, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese all'accesso per concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 16816 del 2018 Rv. 649423-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 28395 del 05 novembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Divieto di assunzioni ex art. 1, comma 4, d. l. n. 138 del 2011 conv. con l. n. 148 del 2011 - Clausola di salvezza per le procedure concorsuali - Interpretazione - Differimento dell'assunzione all'esito della riduzione del personale preesistente - Necessità.

In tema di divieto di assunzioni per fini di contenimento della spesa pubblica, **la c.d. clausola di salvezza per le procedure concorsuali** di cui al periodo conclusivo dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, **non impone l'immediata assunzione dei vincitori di concorso**, ma la subordina alla conclusione delle procedure di riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento della "spending review", essendo ogni diversa interpretazione della norma incompatibile con la sua finalità di blocco del "turn over".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 16/09/2011 num. 148 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 9807 del 2012 Rv. 622927-01, N. 8476 del 2017 Rv. 643593-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 28330 del 04 novembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Rifiuto o ritardo di assunzione - Giustificazione - Clausola del bando di concorso contenente una riserva dell'assunzione - Nullità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego, il diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore non trova legittima giustificazione nella **presenza nel bando di una "clausola di riserva" che consente all'Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione**, attesa la nullità di tale clausola, attributiva di una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da realizzare un "contrarius actus" illegittimo - disapplicabile dal giudice ordinario - poiché privo dei necessari requisiti di forma e integrante una fattispecie di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto e del correlato obbligo dell'Amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 1399 del 2009 Rv. 606284-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23327 del 2009 Rv. 610353-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 18745 del 09 luglio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con la P.A. che bandisce la procedura - Necessità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, **la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la P.A. che bandisce la procedura è presupposto indefettibile della stabilizzazione**, e non è surrogabile con l'ipotesi - non prevista - dello svolgimento di rapporti di lavoro con altra P.A., sia perché le ipotesi di stabilizzazione devono considerarsi tassative agli effetti dell'art. 97 Cost., sia perché in caso di svolgimento del rapporto di lavoro con altra P.A. viene elusa la ratio principale dell'istituto, che è costituita dalla sanatoria del precariato tramite il consolidamento di esperienze lavorative pregresse.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520, Costituzione art. 97 Massime precedenti Vedi: N. 6718 del 2021 Rv. 665063-01, N. 6310 del 2021 Rv. 660619-01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 14732 del 27 maggio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Progressioni verticali riservate agli interni - Decisione di scorrimento della graduatoria degli idonei - Riattivazione

dell'intera sequenza concorsuale - Applicabilità della disciplina vigente al momento dello scorrimento - Sussistenza - Ius superveniens contenuto nell'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, applicabile ratione temporis - Limitazioni alla copertura dei posti disponibili con personale interno - Conseguenze.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, comporta la riattivazione della sequenza concorsuale**, ma è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione e, quindi, anche allo ius superveniens costituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (nel testo ratione temporis applicabile), con la conseguenza che le limitazioni da esso introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai concorsi riservati al personale interno non consentono più nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per le progressioni verticali riservate interamente agli interni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 19006 del 2010 Rv. 615188-01, N. 1674 del 2024 Rv. 670028-01, N. 3332 del 2018 Rv. 647410-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 10744 del 22 aprile 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Richiesta di avviamento di lavoratori disabili - Rifiuto di assunzione dei lavoratori avviati - Incompatibilità tra le mansioni disponibili e invalidità del lavoratore avviato - Onere del datore di allegare e provare l'incompatibilità - Fondamento - Fattispecie.

In ipotesi di **richiesta di avviamento di lavoratori disabili, il rifiuto dell'assunzione può essere giustificato solo a fronte di un'incompatibilità assoluta tra l'invalidità del lavoratore avviato e tutte le mansioni disponibili in azienda**, che il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in ragione dell'obbligatorietà dell'assunzione di lavoratori invalidi e della tipicità dei casi di esonero ex art. 5 l. n. 68 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, non avendo essa né provato l'inesistenza di mansioni incompatibili con le minorazioni dei disabili avviati, né presentato domanda per l'esonero ex art. 5, comma 3, l. n. 68 del 1999).

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 5, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7 Massime precedenti Vedi: N. 19928 del 2016 Rv. 641443-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7068 del 15 marzo 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Maturazione del diritto all'assunzione - Costituzione del rapporto - Presupposti - Annullamento delle prove della procedura - Conseguenze.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore, ancorché utilmente collocato in graduatoria, **sorge all'esito del completamento del procedimento** (cioé, dopo la valutazione positiva della prova di idoneità), ma per la costituzione del rapporto è necessaria la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, dopo il completamento della prova, l'indebito annullamento o revoca degli atti della procedura, consente al lavoratore utilmente collocato in graduatoria di ottenere dal giudice, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, la pronunzia, ex art. 2932 c.c., di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A., sempreché, però, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro - qualifica, mansioni e trattamento economico normativo – siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 24392 del 2022 Rv. 665352 - 01, N. 15913 del 2004 Rv. 576514 - 01, N. 11906 del 2017 Rv. 644335 - 01, N. 31407 del 2021 Rv. 662686 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7068 del 15 marzo 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Iscritti liste di collocamento e mobilità ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Assunzione di lavoratori per i quali non è richiesto titolo superiore a quello dell'obbligo - Potere di intervento della P.A. sulla procedura - Limiti - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In genere.

In caso di espletamento di procedure di avviamento alla **selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità** ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e succ. modif. ai fini dell'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, **la pubblica amministrazione può intervenire sulla procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato**

inizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la P.A. possa annullare o revocare gli atti della prova di esame già espletata, in ragione dell'eccessiva complessità della stessa, sia perché solo la commissione esaminatrice può predisporla e stabilirne il livello di difficoltà, sia perché gli interessati che l'abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno un diritto soggettivo al completamento della procedura e all'assunzione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640871 - 01, N. 11906 del 2017 Rv. 644335 - 01, N. 25018 del 2017 Rv. 646205 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 33964 del 05 dicembre 2023

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Selezione ex artt. 12 o 17 della l. n. 49 del 1987 di candidati esterni da parte della P.A. - Controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta - Configurabilità - Limiti - Nesso causale tra la violazione delle regole di buona fede ed il danno da perdita di chance - Onere della prova.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

La selezione, da parte della P.A., di candidati esterni per un determinato incarico, ai sensi dell'art. 12 o 17 della l. n. 49 del 1987, secondo una disciplina paritetica di diritto privato, non si sottrae al controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta, sotto il profilo del rispetto dei parametri di correttezza e buona fede - con riferimento all'osservanza delle regole procedurali fissate dalla stessa P.A. e di eventuali prassi consolidate, rispetto alle quali emergano deviazioni manifestamente ingiustificate o comportamenti discriminatori -, restando a carico di chi agisce la prova del nesso causale tra la violazione di tali regole di buona fede e il danno da perdita di chance di cui si assume la sussistenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 17, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 10429 del 2014 Rv. 630804 - 01, N. 10904 del 2005 Rv. 581603 - 01, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 - 01, N. 22029 del 2022 Rv. 665136 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 22294 del 25 luglio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego Pubblico - Esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento di graduatoria - Efficacia di costituzione in mora ex art. 1217 c.c. - Conseguenze.

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente

alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al **risarcimento dei danni** per tardiva attuazione di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Massime precedenti Vedi: N. 2460 del 2011 Rv. 616052 - 01, N. 7858 del 2008 Rv. 602244 - 01, N. 16665 del 2020 Rv. 658637 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 20943 del 18 luglio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE Dirigente - Nomina in virtù di norma dichiarata incostituzionale - Rapporto in corso - Situazione giuridica irrevocabile o esaurita - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concorsi pubblici, **la declaratoria di incostituzionalità della norma legittimante la procedura concorsuale espletata travolge la legittimità del concorso**, anche ove la relativa **graduatoria sia divenuta definitiva**, posto che quest'ultima definisce solo la fase prodromica alla costituzione del rapporto, che, anche successivamente, resta condizionato alla validità dall'atto presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso di un dirigente con cui si chiedeva l'accertamento del diritto a conservare la posizione a fronte del reinquadramento disposto dall'ente datore di lavoro sulla base di una procedura selettiva riservata e non pubblica, disposta in base a una legge regionale medio tempore dichiarata incostituzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge Reg. Abruzzi 10/05/2002 num. 7 art. 16 com. 13 CORTE COST

Cass. Civ. Sez. U - Ordinanza n. 18749 del 03 luglio 2023

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Società "in house" - Assunzione di personale - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di **società cd. "in house providing"**, le **procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario**, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE

COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 14448 del 24 maggio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Requisiti per l'assunzione - Medesimo limite statutale per uomini e donne - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Limiti.

In tema di requisiti per l'assunzione, **la previsione di un medesimo limite statutale per uomini e donne configura discriminazione indiretta** ove non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica attribuita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Costituzione art. 3 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 23562 del 2007 Rv. 600266 - 01, N. 25734 del 2013 Rv. 628606 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 8898 del 29 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Graduatorie - Proroga ex art. 5 l. n. 14 del 2009, di conversione del d.l. n. 207 del 2008 - Recupero di efficacia di tutte le graduatorie scadute - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedure concorsuali, **la proroga della validità delle graduatorie** disposta dall'art. 5 della l. n. 14 del 2009, di conversione del d.l. n. 207 del 2008, **è applicabile alle sole graduatorie ancora efficaci**, come emerge dalla lettera (la parola "proroga" indica il differimento di un termine originario non spirato) e dallo scopo della norma (che individua, tra le graduatorie valide ed efficaci, quelle da prorogare, bilanciando le aspettative all'assunzione degli aspiranti con le esigenze di reclutamento di nuovo personale - selezionato in tempi non eccessivamente risalenti - da parte delle pubbliche amministrazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 5, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 19 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 8, Legge 26/02/2010 num. 25

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 8746 del 28 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Procedure selettive P.A. - Normativa applicabile - Individuazione - Dirigenti enti pubblici non economici - Riconoscimento dei livelli cd. differenziati (c.c.n.l. 2002-2005) - Retrodatazione - Incidenza sulla disciplina applicabile - Esclusione.

Nel pubblico impiego contrattualizzato le **procedure selettive sono regolate**, salvo deroghe espresse, dalla legislazione e dai **contratti collettivi vigenti al momento del bando**; a tale principio non si sottraggono quelle, concernenti il riconoscimento dei **livelli cd. differenziati, iniziate dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale dirigente** dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, che sono disciplinate dall'art. 85 del menzionato contratto collettivo, ancorché sia prevista una decorrenza del riconoscimento dei livelli anteriore alla sottoscrizione dello stesso c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 2, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 13, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 85, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 87 Massime precedenti Vedi: N. 5594 del 1994 Rv. 486958 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 8698 del 28 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Progressione economica orizzontale - Dipendenti classificati "ex aequo" - Risorse insufficienti per il riconoscimento dell'avanzamento per tutti - Azione giudiziaria - Allegazioni necessarie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, se la **progressione economica orizzontale** non può concludersi perché **più dipendenti risultano classificati "ex aequo"** in base alle regole concordate con i sindacati e le **risorse finanziarie dell'apposito fondo sono incapiienti** al riconoscimento dell'avanzamento economico per tutti i lavoratori, **chi contesta** in sede giudiziaria **i criteri unilateralmente scelti dalla P.A.** e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, **ha l'onere di indicare quale regola**, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, **si sarebbe dovuta applicare** in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso.

Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Contr. Coll. 31/12/2009 art. 9 Massime precedenti Vedi: N. 23827 del 2021 Rv. 662117 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 3984 del 09 febbraio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Direttore generale - Azienda speciale - Nomina - Procedura concorsuale - Necessità - Ragioni.

La nomina del direttore generale delle aziende speciali, enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e da ritenersi parti dell'ente territoriale nel quadro della sua organizzazione unitaria, **deve**

avvenire previo svolgimento di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 702 del 1978; ne consegue che, ove non sia preceduta da pubblico concorso (da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti), la medesima nomina deve ritenersi nulla.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26939 del 2014 Rv. 633459 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 35432 dell'01 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedura selettiva - Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione - Successivo riconoscimento giudiziale - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Omessa presentazione della domanda di partecipazione - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di **pubblico impiego contrattualizzato**, nel caso in cui un lavoratore, privo dei **requisiti fissati dal bando** per la partecipazione ad una procedura selettiva interna, ne ottenga successivamente il **riconoscimento per via giudiziale**, la mancata presentazione della domanda di partecipazione non rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da **perdita di "chance"** invocato dal predetto lavoratore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione della domanda di ammissione con riserva da parte di una lavoratrice, erroneamente inquadrata in un livello inferiore a quello necessario per la partecipazione ad una procedura selettiva, non potesse configurare condotta giuridicamente doverosa e che, pertanto, il suo difetto di colpa, anche in relazione alla mancata attivazione della tutela cautelare per ottenere detta ammissione, escludesse l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 515 del 2020 Rv. 656809 - 02, N. 21563 del 2022 Rv. 665185 - 01, N. 3797 del 2019 Rv. 652554 - 01